

COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARA

PROVINCIA NOVARA

Prot. 1075
Ordinanza n° 03/2014

OBBLIGHI PER I PROPRIETARI E DETENTORI DEI CANI CONDOTTI IN LUOGHI PUBBLICI O DI PUBBLICO TRANSITO E DIVIETO DI INGRESSO AI CANI AL PARCO GIOCHI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
- che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo;
- che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazza, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conducenti di cani, viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade marciapiedi, zone verdi zone attrezzate per i bambini);

ATTESO che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini ;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro, dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano ;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente , la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

VISTO l'articolo 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987 e firmata anche dall'Italia;

RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

VISTO l'art. 43 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320;

VISTA LA Legge 281 del 14.08.1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 26.07.1993 "Tutela e controllo degli animali d'affezione" ed il regolamento d'attuazione;

VISTA la Legge 689/81;

VISTA il D.lgs 267/2000;

ORDINA

A far tempo dalla data della presente, tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. ESSERE SEMPRE FORNITI, nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, aiuole ed alle piste ciclabili), di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta o altre attrezzature idonee allo scopo;

2. RACCOGLIERE immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, aiuole ed alle piste ciclabili) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali, se presenti, per la raccolta dei rifiuti;

INOLTRE È FATTO DIVIETO DI FAR ACCEDERE I PROPRI CANI NEL PARCO GIOCHI DI VIA CHIESA VECCHIA

AVVERTE

- Che ai trasgressori della disposizione di cui al punto 1 ("di essere sempre forniti di idonea attrezzatura") sarà erogata una sanzione amministrativa di **€ 50,00**, anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Che ai trasgressori della disposizione di cui al punto 2 della presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità penali, sarà erogata una sanzione amministrativa di **€ 100,00**;
- Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa di **€ 100,00**;
- Chiunque non ottemperi all'obbligo di non far accedere i propri cani al parco giochi di via Chiesa Vecchia sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa di **€ 100,00**;
- Che sia i trasgressori che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.
- **IN CASO DI REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AL PUNTO 2 DELLA PRESENTE ORDINANZA, LA SANZIONE CORRISPONDENTE SARÀ RADDOPPIATA.**

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata, agli accompagnatori degli animali.

DISPONE

- Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni;

Ai sensi del 4° comma dell'art.3 della legge 241/90, si comunica che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente oppure in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Castellazzo Novarese e trasmessa a:

- Prefettura di Novara;
- Ufficio Polizia Locale;
- Carabinieri di Fara Novarese

Castellazzo Novarese li 04 ottobre 2014



IL SINDACO
ROSSINI Claudio